



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta Andria Trani

DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO
(Legge Regionale 24/2015 e ss.mm.ii.)

L'Assessore alle Attività Produttive
Dr.ssa Antonella Cristiani

Il Sindaco
Dott. Vito Malcangio

Il Redattore
Avv. Giuseppe Sciscioli

Approvato con D.C.C. n.85 del 20.12.2024

REGOLAMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

DEL SISTEMA DI

DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI

PREMESSA

Il Decreto Legislativo 11/2/1998 n. 32 e le successive modificazioni hanno dettato le nuove norme per la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, assegnando ai Comuni numerose competenze e chiamandoli a svolgere un ruolo fondamentale; in particolare al Comune spetta:

- Il rilascio delle autorizzazioni all'installazione ed esercizio di impianti;
- Ricevere la comunicazione in caso di trasferimento della titolarità di un impianto;
- Stabilire i criteri per l'assegnazione di eventuali aree pubbliche da destinare all'installazione di impianti;
- Rilasciare l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti ad uso privato per la distribuzione di carburanti a esclusivo uso di impresa produttiva e di servizi, con o senza attività non oil;
- Sottoporre a verifica gli impianti in esercizio con lo scopo di accertare la compatibilità con la normativa urbanistica e ambientale, normativa antincendio, con la viabilità e il traffico urbano ed extraurbano e quindi con la sicurezza e stradale e dei beni di interesse storico e architettonico.

Successivamente, la materia è stata interessata da una profonda evoluzione legislativa, di matrice comunitaria, sia in ambito nazionale (D.L. 98/11, L. 27/12, L. 124/17) che regionale (L.R. 24/2015 e R.R. 11/2019 e L.R. 42 del 2017), ispirata essenzialmente alla liberalizzazione del sistema della distribuzione di carburanti, con l'eliminazione di ogni contingente numerico, vincolo e limite sia di distanza fra impianti sia di orari e turni di apertura, al fine di garantire la massima diffusione di tali impianti sul territorio per garantire agli utenti un rapido ed efficiente approvvigionamento dei carburanti ed una più agevole accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi.

Quanto sopra, tuttavia, nel doveroso temperamento di due principi costituzionali e cioè, da un lato, la libera esplicazione delle attività economiche (art.41 Cost.) e, dall'altro, la tutela della sicurezza pubblica e della salvaguardia del territorio e dei vincoli paesaggistici e ambientali (art.9 Cost.).

In ambito regionale, sono intervenuti la L.R. 24 del 2015, aggiornata dalla L.R.12/2018 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.239/2016, il relativo regolamento attuativo n.11 del 2019 che contengono l'intera disciplina del sistema.

Da ultimo si segnala la L.R. n.12 del 19/02/2024 di modifica delle procedure di collaudo degli impianti di distribuzione di carburanti.

In ambito comunale, la precedente regolamentazione in materia risale al 2011, ad oggi evidentemente superata dalla sopravvenuta normativa nazionale e regionale.

Uno dei punti fondamentali della normativa vigente è la redazione da parte dei Comuni di appositi Regolamenti in materia che contengano la disciplina della materia a livello locale, nel rispetto di quella nazionale e regionale.

A tal fine, il SUAP ha preliminarmente proceduto alla ricognizione della rete distributiva esistente, per rilevarne il posizionamento dal punto di vista urbanistico e l'impatto che gli impianti medesimi hanno sul traffico e la viabilità.

A margine della presente regolamentazione si aggiunge che il Comune di Canosa di Puglia ha adottato formali atti per la diffusione di impianti di ricarica di veicoli elettrici.

RILEVAZIONE DELLA CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

Ad oggi gli impianti esistenti sul territorio comunale sono n.7, localizzati come segue:

- n.1 nel centro abitato;
- n.6 in periferia

Si riporta di seguito il prospetto analitico:

- Q8- via Corsica
- Q8- SS93 Km
- TOTAL ERG- Via Lavello
- ESSO- Str Prov 2
- AGIP – Str Prov 2
- IP- via Barletta
- Tamoil- via Corsica

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza del Comune in materia di impianti distributori di carburanti per autotrazione allo scopo di razionalizzarne il sistema, in ottemperanza alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
2. Esso si pone quale diretta applicazione dell'art.12 del Codice del Commercio di cui alla L.R.24 del 2015 e ss.mm.ii. secondo cui *"1. I comuni per l'esercizio delle funzioni di loro competenza, consultate le organizzazioni di cui all'articolo 3, 12 si dotano attraverso un atto unico o con più provvedimenti fra loro coordinati, del documento strategico del commercio e delle norme previste dal presente articolo.*
2. Il Documento strategico del commercio ha i seguenti contenuti minimi: a) un'analisi dello stato del commercio costituita almeno da: 1) una quantificazione del fenomeno commerciale comprendente gli esercizi di vicinato suddivisi per settore merceologico, la localizzazione e la classificazione di ciascuna media e grande struttura esistente, la consistenza dei mercati, dei posteggi isolati e delle fiere con relative date e aree di svolgimento, la dotazione di pubblici esercizi, di rivendite di giornali e riviste e dei distributori di carburante; 2) la mappatura delle possibilità

di insediamento di strutture commerciali e dei distributori di carburante, delle relative condizioni normative e requisiti di insediamento previste dagli strumenti urbanistici vigenti; b) una valutazione dei problemi del commercio, con riferimento alle diverse zone del comune e alle diverse tipologie di attività e dell'adeguatezza delle previsioni di insediamento di medie e grandi strutture di vendita; c) l'individuazione delle eventuali aree da sottoporre a misure di incentivo di cui all'articolo 13; d) le linee di intervento per la soluzione delle criticità individuate.

3.omissis.....

*4. **Il comune definisce:** a) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita e le strutture di interesse locale, i parametri per la graduazione e le modalità attuative delle aree urbanisticamente idonee per l'insediamento di medie strutture di vendita e delle strutture di interesse locale. Le previsioni sono articolate secondo i settori merceologici, le tipologie dimensionali e le modalità insediative; b) gli strumenti di promozione e sviluppo del commercio definiti all'articolo 13; **c) le direttive e gli indirizzi per l'insediamento e il funzionamento delle attività** di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendite giornali e riviste e **di distributori di carburante;** d)omissis”;*

2. Il Settore comunale incaricato di istruire le pratiche e di rilasciare i provvedimenti autorizzativi in materia è lo Sportello Unico le Attività Produttive (SUAP), il quale attiva l'istruttoria- anche provvedendo all'acquisizione in conferenza di servizi ex art.14 L. 241/90 e ss.mm.ii. di pareri di enti terzi e degli altri uffici comunali interessati- e provvede all'adozione degli atti autorizzativi di competenza.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento, si intendono per:

a) carburanti: le benzine, i gasoli, anche miscelati con i biocarburanti secondo specifiche del CEN (Comitato europeo di normazione), il gas di petrolio liquefatto (GPL) per autotrazione, il gas metano per autotrazione, l'idrogeno, le miscele di metano-idrogeno, gli altri carburanti originati da fonti energetiche rinnovabili e tutti gli altri carburanti per autotrazione in commercio;

b) distributore: l'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi o la quantità trasferiti, ed è composto da: 1) una o più pompe o altro sistema di adduzione; 2) uno o più contatori o misuratori; 3) una o più pistole o valvole di intercettazione; 4) le tubazioni che li connettono;

c) impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione: il complesso commerciale unitario costituito da uno o più distributori e dai carburanti erogabili, con le relative attrezzature, locali e attività accessorie, ubicato lungo la rete stradale ordinaria e lungo le autostrade;

d) self-service pre-pagamento: il complesso di apparecchiature a moneta, a carta magnetica o a lettura ottica per l'erogazione automatica del carburante di cui l'utente si serve direttamente con pagamento anticipato e per il cui funzionamento non è necessaria l'assistenza di apposito personale;

e) self-service post-pagamento: il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica del carburante usato direttamente dall'utente, con pagamento effettuato successivamente al prelievo di carburante nelle mani di personale incaricato, il quale provvede al controllo e al comando dell'erogazione mediante apparecchiatura elettronica e cassa centralizzata;

- f) accettatore di carta di credito: l'apparecchio per il pagamento dell'importo relativo all'erogazione dei carburanti mediante carta di credito;
- g) impianto di distribuzione di carburante per unità da diporto e avio a uso pubblico: l'impianto ubicato all'interno delle aree portuali e aeroportuali, destinato all'esclusivo rifornimento delle unità da diporto e degli aeromobili;
- h) impianto di distribuzione di carburante schiavi accise per motovela e motopesca: l'impianto ubicato all'interno delle aree portuali, destinato all'esclusivo rifornimento di coloro che usufruiscono del gasolio a tassazione agevolata;
- i) impianto a uso privato: l'impianto ubicato all'interno di aree di proprietà privata o pubblica non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini e depositi, destinato all'esclusivo rifornimento degli automezzi dei soggetti che ivi esercitano l'attività. Tale impianto può erogare gasolio, benzine, GPL, metano e detenere oli lubrificanti in confezioni regolamentari. L'erogazione del carburante avviene con apparecchiature automatiche, per aspirazione, a caduta o con qualsiasi mezzo non automatico comunque provvisto di un sistema di misurazione dell'erogato in litri o altra unità di misura;
- j) superficie totale (ST): l'area occupata dall'impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione; k) superficie coperta (SC): la proiezione orizzontale delle superfici lorde dei fabbricati fuori terra; l) indice di copertura: il rapporto tra SC e ST, con esclusione della SC dalle pensiline poste a protezione dei distributori;
- m) altezza massima: la massima tra le altezze delle diverse parti del prospetto in cui può essere scomposto l'edificio, misurata dalla linea di terra a terreno sistemato alla linea di copertura.

2. Gli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione sono classificati nelle seguenti tipologie:

- a) impianto generico con attività non oil: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e dalle attività accessorie non oil al servizio degli utenti, da locali destinati agli addetti e con apparecchiature per le modalità di rifornimento sia con assistenza e pagamento posticipato che senza assistenza con pagamento anticipato;
- b) impianto generico senza attività non oil: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, a doppia o multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi, che dispone di un locale destinato agli addetti e all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti per i veicoli e di apparecchiature per le modalità di rifornimento sia con assistenza e pagamento posticipato che senza assistenza con pagamento anticipato;
- c) impianto senza gestore: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza assistenza con pagamento anticipato.

2. I nuovi impianti appartenenti alla tipologia di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere provvisti di servizi igienico-sanitari anche per gli utenti diversamente abili.

3. Gli impianti esistenti, appartenenti alla tipologia di cui alla lettera a) del comma 2, sprovvisti di servizi igienico-sanitari anche per gli utenti diversamente abili, devono adeguarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

ART.3 TIPOLOGIA E ATTIVITÀ COMMERCIALI INTEGRATIVE

1. I nuovi impianti di distribuzione carburanti e quelli esistenti, in caso di ristrutturazione totale, devono essere dotati di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC (gas naturale compresso) o GNL (gas

naturale liquido) anche in esclusiva modalità self service, fatta salva la sussistenza delle impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi individuati dalle disposizioni statali e qualora localizzati nelle zone svantaggiate individuate con apposito provvedimento comunale.

2. Tutti gli impianti devono essere dotati dell'apparecchiatura self-service prepagamento.

3. I nuovi impianti, nonché quelli esistenti ristrutturati, possono inoltre essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile e all'automobilista, autolavaggio, auto parking, officine, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite per gli esercizi di vicinato di cui alla presente legge, di attività di somministrazione alimenti e bevande, di attività artigianali, di rivendite di tabacchi e di punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica. L'esercizio delle rivendite di tabacco è subordinato al rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento di tali attività presso impianti di distribuzione dei carburanti. Qualora sull'impianto sia prevista l'installazione di lavaggio auto, contestualmente alla domanda è presentata anche l'istanza di Autorizzazione unica ambientale (AUA).

Art.4- INCOMPATIBILITÀ E VERIFICHE DEL COMUNE

• 1. Il Comune, tramite una Commissione mista composta dal Dirigente/ Responsabile del Suap con funzione di Presidente, dal Responsabile del Settore Urbanistica, dal Responsabile del Settore Ambiente, integrata con il Dirigente medico designato dall'Asl, dal Comandante P.L., effettua le verifiche al fine dell'accertamento delle incompatibilità degli impianti esistenti sulla base delle fattispecie di cui al successivo art. 5. Tale adempimento soddisfa quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.Lgs. n.32/98, così come modificato dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 346/99.

2. Sono fatti salvi i provvedimenti comunali riguardanti la dichiarazione di compatibilità degli impianti determinata a seguito di verifiche già effettuate ai sensi dell'art.1, comma 5 del D.lgs. 11.2.1998 n. 32, così come modificato dall'art. 3, comma 1 del D.lgs. 346/1999.

3. Il Comune, per il tramite della Commissione di cui al comma 1, entro quindici anni dall'autorizzazione o dalla precedente verifica accerta presso gli Enti ed Uffici preposti l'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale.

ART.5- INCOMPATIBILITÀ, DEFINIZIONI

1. Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice della strada;

b) impianti situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del codice della strada.

2. Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;

b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;

c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice della strada.

3. Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all'interno o fuori dai centri abitati situati in zone pedonali e/o a traffico limitato in modo permanente, quelli collocati in aree che contrastano con le normative per la tutela ambientale, paesaggistica e monumentale e quelli che nello svolgimento della propria attività provocano intralcio al traffico veicolare e pedonale.

4. Gli impianti che ricadono in una delle fattispecie di cui ai precedenti commi, per i quali i titolari non si impegnano a procedere al completo adeguamento, cessano l'attività entro nove mesi dall'accertamento del comune. Il titolare dell'impianto provvede allo smantellamento e, contestualmente, il Suap dichiara la decadenza del titolo autorizzativo dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe degli impianti, alla Regione ed all'ufficio delle Dogane.

In caso di inadempimento da parte del titolare dell'impianto, con conseguente mancata bonifica del sito, provvederà il Comune in danno del titolare ai sensi dell'art.24 del presente Regolamento.

ART.6- ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

Ai fini della localizzazione degli impianti, con riferimento al d.m. n. 1444/1968, il territorio comunale è ripartito in 4 zone omogenee, così definite:

Zona 1. Centri storici: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale, (zona A);

Zona 2. Zone residenziali: le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza, (zone B e C);

Zona 3. Zone per insediamenti produttivi (industriali-artigianali e per servizi commerciali di vario tipo): le parti del territorio destinate a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, (zone D ed F);

Zona 4. Zone agricole: le parti del territorio destinate ad attività agricole, (zona E).

ART. 7- SUPERFICIE DELL'AREA DI LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

1. In relazione alla qualità del servizio da prestare e alle classificazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento, ogni nuovo impianto di distribuzione dei carburanti per

autotrazione deve disporre di superfici di insediamento che comprendano i percorsi di ingresso e di uscita dell'impianto stesso idonee ad assicurare il rispetto delle norme di sicurezza stradale, delle disposizioni a tutela dell'ambiente, della salute e incolumità degli utenti anche diversamente abili, della sicurezza antincendio e delle norme di carattere urbanistico e paesaggistico. Tali superfici devono inoltre garantire adeguati spazi di parcheggio correlati sia all'eventuale sosta degli autoveicoli che all'utilizzo delle attività integrative, ove presenti, ed in ogni caso dello spazio di parcheggi funzionali all'utilizzo dei servizi igienici.

2. L'area di rifornimento dei nuovi impianti deve essere dotata di idonee pensiline di copertura della zona di rifornimento, eventualmente ricoperta con sistemi per l'efficienza energetica dell'impianto, all'utilizzo delle fonti rinnovabili e sistemi di sicurezza pubblica (videosorveglianza), nonché di locali necessari al ricovero del gestore.

ART. 8- UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI NEL TERRITORIO COMUNALE

1. Le aree per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione devono essere conformi a quanto previsto dal presente regolamento e ubicate nelle zone omogenee. Qualora l'area sia ricompresa in più zone omogenee, si applica la normativa della zona nella quale si trova la superficie maggiore.
2. Nelle aree fuori dal perimetro dei centri abitati, lungo le strade statali e provinciali, ove la fascia di rispetto stradale è individuata ai sensi del codice della strada, le strutture relative ai nuovi impianti e quelli esistenti che avviano progetti di adeguamento devono rispettare i distacchi previsti.
3. Il Comune può concedere a titolo oneroso aree acquisite al demanio/patrimonio pubblico, previa delibera di Giunta Comunale che manifesti inizialmente tale indirizzo al Settore Suap, competente a gestire il procedimento autorizzativo in materia di impianti di carburanti e previa procedura di evidenza pubblica che consenta la partecipazione dei soggetti interessati, ai fini della installazione degli impianti, stabilendo i criteri per la loro assegnazione.
4. Per la individuazione dei centri abitati si fa riferimento a quanto disposto dal codice della strada, art. 3, punto 8, e dal DPR n. 495/1992.
5. La localizzazione degli impianti di carburanti nelle zone urbanistiche omogenee agricola "E" costituisce un mero adeguamento dello strumento urbanistico generale del Comune (senza pertanto che ciò comporti la necessità di attivare alcuna procedura di variante urbanistica ex art.8 dpr 160/10) non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee Centro Storico "A".

ART. 9- INDICI DI EDIFICABILITÀ

1. La pensilina occorrente alla copertura della zona di distribuzione dei carburanti ed i volumi tecnici necessari all'attività non devono essere considerati superfici coperte e volumi edificabili.
2. Le dimensioni delle strutture dell'impianto non devono superare per singola tipologia i seguenti parametri:
 - a) Impianto generico con attività non oil: le strutture devono essere realizzate nel rispetto degli indici di edificabilità stabilite dalle previsioni degli strumenti

urbanistici comunali relativamente alle zone omogenee B, C, D ed F, all'interno delle quali ricadono e, comunque, avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza. Nella zona E, così come nelle zone precedentemente indicate aventi indice di fabbricabilità inferiore a 0,5 mc./mq., le strutture non possono superare l'indice di fabbricabilità di 0,5 mc./mq., un rapporto di copertura non superiore al 10% e, comunque, la superficie massima consentita per le attività integrative commerciali per ogni impianto non può essere superiore a quella prevista per un esercizio di vicinato di cui all'art. 16, comma 5, lett. a) della legge, comprensiva di tutte le attività accessorie di cui l'impianto può dotarsi;

- b) Impianto generico senza attività non oil: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabilite per le zone all'interno delle quali ricadono e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza.

ART.10- TIPOLOGIE NUOVI IMPIANTI

1. I nuovi impianti devono essere dotati di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC (gas naturale compresso) o GNL (gas naturale liquido), anche in esclusiva modalità self service, fatta salva la sussistenza delle impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi individuati dall'art. 11.

2. I nuovi impianti da realizzarsi lungo le strade extraurbane principali ed extraurbane secondarie a quattro corsie, due per senso di marcia, devono realizzare impianti igienico sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli impianti interni delle "autocaravan", con le caratteristiche di cui all'art. 378 del DPR n. 495/1992.

3. Le pensiline di copertura degli impianti possono essere dotate di sistemi idonei all'efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti rinnovabili.

4. E' consentita l'apertura di nuovi impianti mono prodotto che erogano gas naturale, compreso il biometano, sia in forma compressa GNC, che in forma liquida GNL, nonché di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce.

ART. 11- INCOMPATIBILITÀ TECNICHE PER L'INSTALLAZIONE DI GNC E GNL

1. Al fine dell'applicazione dell'art. 10, comma 1, ed in coerenza con le Linee guida del 6/4/2017, n. 17/35/CR8d/C11, sono individuate le seguenti impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi e non proporzionali all'obbligo:

a) per il GNL e per il GNC: la presenza di accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, limitatamente agli impianti già autorizzati alla data in vigore del D. Lgs. 257/2016;

b) per il GNC: lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;

c) per il GNL: distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento via terra superiore a 1000 chilometri.

2. Le cause di incompatibilità tecnica per l'installazione del GNC o GNL sono verificate disgiuntamente, in quanto il verificarsi delle condizioni di esonero per l'uno non comporta automaticamente l'esonero dell'obbligo dell'altro.

3. La misurazione delle distanze per il GNC e GNL sono così stabilite:

a) la misurazione della lunghezza della tubazione per l'allacciamento del GNC va effettuata sulla condotta più vicina e tenendo conto dell'effettivo percorso più breve della tubazione. Inoltre il punto di partenza dal distributore stradale per la misurazione della lunghezza della tubazione va individuato in via prioritaria dal punto di stoccaggio del GNC presso il distributore o, in assenza, dal punto di riconsegna (cabina di misura) posizionato sul punto vendita;

b) la misurazione della lunghezza della tubazione del GNC è effettuata con riferimento al percorso più breve tenendo conto sia della distanza lineare tra il distributore stradale e il punto di allacciamento del GNC che della esistenza di comprovate limitazioni che obbligano ad allungare la percorrenza della tubazione;

c) la misurazione della distanza chilometrica dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL va calcolata tenendo conto del percorso stradale più breve sulla viabilità pubblica di scorrimento ai sensi del codice della strada.

4. L'installazione di un nuovo impianto o la ristrutturazione totale di un impianto esistente che presenta condizione di impossibilità tecnica per l'installazione di GNC e GNL, di cui al comma 1, deve essere fatta valere con apposita richiesta da parte del titolare dell'impianto. Tale condizione viene verificata e certificata dal Servizio Suap - Polizia Locale e del Settore Urbanistica- Ambiente.

ART. 12- ATTIVITÀ INTEGRATIVE

1. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore della distribuzione dei carburanti, i nuovi impianti nonché quelli esistenti ristrutturati possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile ed all'automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative quali autolavaggio, auto parking, officine, esercizi di vicinato, somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianali, rivendite di tabacchi e punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica.
2. Le attività commerciali integrative sugli impianti sono conseguite nelle forme previste dalla normativa vigente, sono strettamente connesse all'impianto di distribuzione carburanti e decadono qualora l'impianto chiuda per qualsiasi motivo.
3. Le attività integrative sono esercitate dai soggetti titolari del provvedimento unico autorizzativo ex dpr 160/10 rilasciato dal SUAP e della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'Ufficio delle Dogane, salvo rinuncia dell'esercizio medesimo da parte del titolare della licenza che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività.

ART. 13- AUTORIZZAZIONE PER NUOVI IMPIANTI

1. Il SUAP rilascia il provvedimento unico autorizzativo ex dpr 160/10 per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti nel rispetto normative in materia urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria, antincendio, del lavoro e di tutela dei beni storici e artistici.

2. La domanda di autorizzazione redatta ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni è presentata al SUAP (tramite il portale "Impresainungiorno" ai fini del rilascio del PAU (Provvedimento Autorizzativo Unico), comprensivo del parere ex dpr 380/01 di competenza dello Sportello Unico per l'Edilizia ai fini della compatibilità edilizia ed urbanistica nonché delle autorizzazioni di competenza di Asl, Vigili del Fuoco,

Agenzia delle Dogane, Città Metropolitana (A.U.A., autorizzazione sismica) e di altre amministrazioni a vario titolo competenti e deve contenere:

a) le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente o, nel caso di Società del legale rappresentante, unitamente ai dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;

b) la localizzazione in cui si intende installare l'impianto;

c) la disponibilità dell'area sulla quale intende realizzare l'impianto;

d) tutta la documentazione tecnica occorrente all'istruttoria della pratica presso gli Enti ed Uffici coinvolti nel procedimento amministrativo, con elaborati grafici e relazione tecnica riportanti una dettagliata composizione dell'impianto: in particolare, la domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione, redatta e firmata da tecnico abilitato, nei modi e nei termini di legge, e controfirmata dal richiedente l'autorizzazione:

- Relazione tecnica particolareggiata dalla quale risulti l'esatta ubicazione del progettato impianto stradale di distribuzione di carburanti e la descrizione delle opere che si intendono realizzare, le loro caratteristiche costruttive, nonché il numero degli erogatori, la capacità dei serbatoi e ogni altro utile elemento sugli impianti tecnologici;
- Analitica certificazione corredata da perizia giurata redatta da tecnico abilitato per la sottoscrizione del progetto presentato attestante che la richiesta rispetta le prescrizioni urbanistiche, fiscali e quelle concernenti la sicurezza ambientale e stradale, la tutela dei beni storici e artistici, nonché le norme di indirizzo programmatico della Regione Puglia e il rispetto delle norme del presente regolamento;
- Copia del progetto ai fini dell'acquisizione del parere di competenza del Comando dei Vigili del Fuoco;
- Copia del progetto ai fini dell'acquisizione del parere di competenza dell'Agenzia delle Dogane, ai fini fiscali;
- Copia del progetto ai fini dell'acquisizione del parere di competenza del Servizio Igiene Pubblica dell'ASL;
- Copia del progetto ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04;
- Copia del progetto ai fini dell'acquisizione del parere del Comando Polizia Locale;
- Copia del progetto ai fini dell'acquisizione del permesso di costruire del Settore Urbanistica;
- Nulla osta dell'Ente proprietario della strada qualora l'impianto prospetta su strada non comunale;
- Planimetria in scala catastale riprodotte una zona sufficientemente estesa rispetto al punto d'intervento tale da permettere una corretta visualizzazione dell'inserimento, con indicata la toponomastica;
- Planimetria recante i punti di adeguata illuminazione, in ingresso e uscita dall'impianto;
- Planimetrie dello stato di fatto, rilevate topograficamente, con l'indicazione del lotto sul quale deve sorgere l'impianto, complete di tutte le quote orizzontali e verticali riferite a capisaldi interni ed esterni al lotto stesso, atte a individuare l'andamento planimetrico e altimetrico, compresi fabbricati, anche accessori, esistenti nei lotti limitrofi con le relative altezze e distacchi, gli allineamenti stradali quotati sia dei

fabbricati che delle recinzioni e la larghezza delle strade prospettanti al lotto, nonché le servitù e i vincoli di qualsiasi genere relative all'area in esame;

- Planimetrie di eventuali locali destinati alle attività complementari;
- Planimetria riportante le indicazioni quotate dalla planivolumetrica di progetto, nonché la sistemazione dell'area con particolare riferimento agli accessi, agli spazi per il parcheggio e la manovra per i veicoli, alle aree a verde e alla recinzione, per la quale sono inoltre richiesti sezioni di prospetto quotate in scala dell'eventuale spazio pubblico sulla quale la recinzione prospetta. Nella stessa planimetria o in altra separata devono essere indicati la rete e gli impianti di smaltimento delle acque usate e meteoriche;
- Planimetria indicante gli interventi di segnaletica orizzontale e verticale, da realizzare a cura e spese del richiedente, riportante altresì, l'indicazione dei principali percorsi veicolari e pedonali previsti all'interno dell'area pedonale; la segnaletica da installare dovrà assicurare un reciproco e tempestivo avvistamento fra il pedone ed il veicolo che accede o esce dall'area dell'impianto;
- Planimetria recante la localizzazione dei servizi igienici che dovranno essere distinti da quelli previsti dalle attività non oil e dovranno avere diretto accesso dall'area dell'impianto;
- Planimetria recante la localizzazione di un'area di almeno il 25% della superficie del sito dell'impianto da destinarsi a spazi a verde o comunque con superficie drenante. Tale area drenante dovrà essere fisicamente distante dalla zona di rifornimento dei veicoli e delle attività connesse al fine di evitare percolazione di olii o di altri combustibili. Gli spazi destinati a verde dovranno comprendere alberature di alto fusto, ad esclusione dello sparti-traffico che dovrà invece essere sistemato con arbusti aventi altezza non superiore a mt. 1.
- Si fa divieto di apposizione di siepi o cartelloni pubblicitari all'ingresso o all'uscita dall'area dell'impianto.
- E' prescritta la sistemazione di attrezzature per la raccolta differenziata dei rifiuti
- Il tratto di marciapiede demolito per l'accesso e l'uscita dall'impianto dovrà essere ricostruito con gli stessi materiali di quello demolito in modo da mantenere la soluzione di continuità ; i raccordi dovranno essere realizzati con pendenza non superiore all'8%.
- Tutti i prospetti esterni, qualora l'edificio sia aderente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti devono comprendere anche quelli delle facciate adiacenti;
- sezione verticale quotata in scala 1: 100 con indicata la quota di riferimento per le altezze;
- dati metrici relativi alla superficie fondiaria a alla superficie coperta, al volume, all'altezza dei fabbricati e/o delle attrezzature, all'area destinata a parcheggio e agli indici di fabbricazione;
- Nel caso in cui il richiedente non sia una compagnia petrolifera ovvero il titolare di un deposito di carburanti, all'istanza deve allegare un preventivo contratto di somministrazione stipulato con uno dei soggetti innanzi indicati;

e) istanza di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) qualora sull'impianto sia realizzato il lavaggio auto e comunque ove prevista.

3. Il SUAP verifica:

a) la conformità della documentazione alle disposizioni dello strumento urbanistico vigente, alle prescrizioni fiscali, a quelle concernenti la prevenzione incendi (in applicazione del decreto presidente repubblica n. 151/2011 e decreto ministeriale del 7 Agosto 2012), ambientale e stradale, alla tutela dei beni ambientali, storici ed artistici, nonché al rispetto delle norme previste dal presente regolamento;

b) il rispetto delle caratteristiche delle aree individuate dal comune ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 32/98, nonché del presente regolamento.

4. Il SUAP rilascia il PAU entro il termine di novanta giorni mediante indizione della conferenza di servizi in modalità asincrona ex art.14 bis L. 241/90, con l'applicazione dell'istituto del silenzio assenso nelle modalità previste dal predetto articolo.

5. I lavori per la realizzazione del nuovo impianto devono essere ultimati entro il termine massimo di due anni dal rilascio dell'autorizzazione.

6. Il suddetto termine, in presenza di comprovata e documentata necessità, può essere prorogato per ulteriori mesi dodici ovvero, in caso di documentata causa di forza maggiore, per tutta la durata dell'impedimento.

7. Entro il termine di ultimazione dei lavori deve essere presentata certificato di collaudo prodotto da professionista abilitato ai sensi dell'art.18 del presente Regolamento.

ART. 14- MODIFICHE

1. Costituiscono modifiche sugli impianti consistenti:
 - a) nella variazione del numero di colonnine;
 - b) nella sostituzione di distributori con altri a erogazione doppia o multipla;
 - c) nella aggiunta di prodotti non erogati con installazione di nuove attrezzature;
 - d) nel cambio di destinazione dei serbatoi e/o delle colonnine erogatrici;
 - e) nella variazione del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
 - f) nella ristrutturazione comportante il mutamento della dislocazione di tutte le parti costitutive dell'impianto;
 - g) nell'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
 - h) nell'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
 - i) nella detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;
 - j) nella trasformazione delle modalità di rifornimento dell'impianto di metano autotrazione da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto o viceversa;
 - l) nell'installazione di colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici,
2. Le modifiche di cui al comma che precede, ad eccezione di quelle di cui alle lettere c) ed f), sono realizzate nel rispetto della normativa vigente, in particolare in ordine agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali, stradali, di sicurezza antincendio, urbanistici, di tutela dei beni storici e artistici e sono soggette a preventiva comunicazione da presentare al SUAP.
3. Per i progetti di modifica da apportare ad impianti ricadenti nell'ambito di applicazione del D.P.R. 151/2011, che comportano aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, dovranno essere attivati, tramite SUAP, gli adempimenti di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del D.P.R. 151/2011, secondo le procedure stabilite dal D.M. 07.08.2012.
4. Ad ultimazione dei lavori il titolare dell'impianto trasmette al SUAP:

- a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto di corretta realizzazione delle modifiche;
 - b) SCIA per prevenzione incendi da trasmettere a cura del SUAP al Comando dei Vigili del Fuoco nel rispetto del DPR 151/2011 e DM 7 Agosto 2012;
 - c) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto che attesti la non realizzazione di ristrutturazione totale di cui all'art.
5. La detenzione e/o l'aumento di stoccaggio degli oli esausti, l'installazione di attrezzature per l'erogazione di AdBlue, del combustibile per uso riscaldamento dei locali e di tutti gli altri prodotti petroliferi non destinati alla vendita al pubblico non costituisce modifica all'impianto ma ne deve essere data comunicazione ai fini conoscitivi al SUAP che ne trasmette copia al Comando Prov.le VV.F, e all'Ufficio delle Dogane territorialmente competenti.

ART. 15-POTENZIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE TOTALE

1. Le modifiche previste all'art. 14 comma 1, lettere c) e f) del presente Regolamento sono soggette ad autorizzazione.
2. La domanda è presentata al SUAP con le modalità di cui all'art. 13.
3. Per ristrutturazione totale si intende il completo rifacimento dell'impianto consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere, effettuato anche in momenti diversi nell'arco di tre anni. Sono da considerarsi ristrutturazioni totali anche le ristrutturazioni parziali dell'impianto realizzate con interventi che abbiano determinato il rifacimento dell'intero impianto di distribuzione in un periodo di tre anni.
4. Gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale hanno l'obbligo di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC o GNL, fatta salva la sussistenza di impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi e non proporzionali all'obbligo prevista dall'articolo 11.

ART. 16- IMPIANTI AD USO PRIVATO E CONTENITORI-DISTRIBUTORI RIMOVIBILI

1. La domanda di autorizzazione per impianti di distribuzione carburanti ad uso privato con serbatoi interrati o contenitori-distributori di categoria c), è ammissibile per il rifornimento di automezzi, mezzi di lavoro di proprietà delle imprese produttive o di servizi, ad eccezione di quelli appartenenti ad Amministrazioni statali, ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili.
2. La domanda è presentata al SUAP con le modalità previste dal precedente art. 13 del presente Regolamento.
3. L'autorizzazione è rilasciata a condizione che sia dimostrata ed accertata la effettiva necessità e finalità dell'impianto in relazione all'attività e produttività dell'impresa e che il parco degli automezzi di proprietà o in uso esclusivo della ditta richiedente non sia inferiore a cinque unità con esclusione delle autovetture. Tale ultima condizione è verificata sulla base dei libretti di circolazione o altro idoneo documento con obbligo di aggiornamento triennale. Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori, gli automezzi dei soci sono

considerati automezzi dell'impresa purché sia dimostrata la destinazione totale e permanente degli automezzi all'impresa.

4. L'installazione dei contenitori distributori rimovibili di categoria c) è soggetta a preventiva comunicazione da presentare al SUAP. Sono da intendersi imprese di autotrasporto quelle per le quali l'iscrizione presso la Camera di Commercio riporta espressamente l'attività di autotrasporto.

5. Per l'attivazione di contenitori-distributori rimovibili di categoria c), il titolare dell'impresa trasmette al SUAP:

a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto di corretta realizzazione;

b) SCIA per prevenzione incendi da trasmettere a cura del SUAP al Comando dei Vigili del Fuoco nel rispetto del DPR 151/2011 e DM 7 Agosto 2012;

6. Gli impianti di cui al presente articolo non possono cedere carburanti a terzi sia a titolo oneroso che gratuito. In caso di inosservanza, il SUAP, previo avvio del procedimento ex L. 241/90, adotta provvedimento di revoca del provvedimento autorizzativo (PAU).

ART. 17 PRELIEVO E TRASPORTO CARBURANTI IN RECIPIENTI/CONTENITORI

1. Gli operatori economici in possesso dell'autorizzazione prevista possono prelevare carburanti presso gli impianti stradali di distribuzione di carburanti previa presentazione dell'autorizzazione e qualora provvisti di mezzi di trasporto e recipienti/contenitori conformi alle prescrizioni di sicurezza antincendio.

ART. 18- COLLAUDO

1. Ultimati i lavori di realizzazione di un nuovo impianto ad uso pubblico, ad uso privato con serbatoi interrati, ovvero delle modifiche soggette ad autorizzazione previste all'articolo 15, comma 1, la ditta interessata non può mettere in esercizio l'impianto prima dell'effettuazione del collaudo.

2. Il titolare dell'autorizzazione trasmette allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato. La trasmissione al SUAP del certificato di collaudo consente l'immediato esercizio dell'attività, fatti salvi i controlli degli enti competenti che possono essere effettuati in qualsiasi momento.

3. Il Suap provvede alla trasmissione del suddetto certificato di collaudo agli enti/uffici competenti per quanto di rispettiva competenza (Comando di P.L., Settore Urbanistica, Asl, Agenzia delle Dogane, Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Regione Puglia-Servizio Carburanti).

ART. 19- ESERCIZIO PROVVISORIO

1. Scaduto il termine di cui al comma 3, dell'articolo 19, su richiesta del titolare dell'impianto, il SUAP può rilasciare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni.
2. La domanda è presentata al SUAP con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto, attestante il rispetto della normativa vigente con particolare riguardo agli aspetti fiscali, sanitari, stradali, di sicurezza antincendio e urbanistici.
3. L'esercizio provvisorio dell'impianto o delle nuove attrezzature autorizzate su un impianto esistente è in ogni caso subordinata al possesso o aggiornamento della licenza fiscale di esercizio rilasciata dall'Ufficio delle Dogane competente per territorio.

ART. 20-- ORARI E TURNAZIONI

1. In osservanza dell'art.31 c.1 D.L. 201/2011, così come convertito dalla legge 214/2011, nel Comune di Canosa di Puglia è assicurata la libertà degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso di autotrazione.
2. Al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti i titolari degli impianti assicurano costantemente il rifornimento dei prodotti petroliferi sugli impianti.
3. Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale possono sospendere l'attività nell'intera giornata del lunedì della settimana immediatamente successiva.
4. Sugli impianti non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale.
5. Al fine di garantire un idoneo servizio agli automobilisti anche in condizione di disabilità, gli impianti che erogano carburanti in modalità "servito", ovvero con l'assistenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio delle Dogane o di suoi dipendenti o collaboratori, devono garantire l'assistenza diretta agli automobilisti in condizioni di disabilità che intendono effettuare le operazioni di rifornimento, fermo restando il riconoscimento delle condizioni di sconto per il sistema di rifornimento senza servito, nel rispetto della l.r. 18/2015.

ART. 21- SERVIZIO NOTTURNO - FERIE

1. Il servizio notturno assicura la distribuzione dei carburanti in modalità "servito" tenendo presente le condizioni di sicurezza degli operatori addetti al servizio, la presenza di adeguato piazzale utile alla sosta anche dei mezzi pesanti destinati a coprire lunghe distanze ed alla possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita.
2. Ai fini conoscitivi i titolari degli impianti che effettuano il servizio notturno ne danno comunicazione al SUAP che provvede a pubblicizzare agli utenti automobilisti la presenza di tale servizio sul proprio territorio.
3. La sospensione dell'attività di distribuzione dei carburanti per ferie può essere determinata per periodi non superiori a due settimane consecutive per ogni anno solare. Il gestore, d'intesa con il titolare dell'autorizzazione, comunica il proprio periodo di ferie al Suap e provvede a pubblicizzare sull'impianto la chiusura.

ART. 22- CARTELLONISTICA - PUBBLICITÀ DEI PREZZI - COMUNICAZIONI ALL'UTENZA

1. E' fatto obbligo ai titolari ed ai gestori degli impianti stradali di distribuzione carburanti di esporre i prezzi praticati alla pompa dei singoli prodotti erogati di cui al d.lgs 206/2005 ed alla legge 27/2012 (Codice del Consumo). Le modalità delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi praticati dai distributori di carburanti per autotrazione sono indicate dal Decreto del Ministro allo Sviluppo Economico del 17 gennaio 2013. I prezzi esposti e pubblicizzati devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori.

2. Lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione di carburante è consentito anche nelle ore in cui gli impianti sono chiusi al pubblico e comunque in accordo col gestore.

ART. 23-RIMOZIONE ATTREZZATURE E BONIFICA IMPIANTI CHIUSI

1. Al fine di prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza dell'ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie e paesaggistiche, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti che per qualsiasi motivo hanno cessato l'attività di distribuzione dei carburanti, anche precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, sono obbligati ad attuare la procedure di dismissione come previsto dall'articolo 1, comma 117, della legge 124/2017.

2. E' fatto obbligo al titolare dell'impianto di presentare- all'atto di presentazione del titolo abilitativo al SUAP- computo metrico estimativo del costo per lo smantellamento dell'impianto, comprensivo di quello per la rimozione dei serbatoi.

In rapporto a tale costo, il titolare dell'impianto di carburanti da smantellare è tenuto a prestare polizza fideiussoria di compagnia assicuratrice avente importo pari al 50% degli interventi necessari alla bonifica del sito.

3. Si applicano a carico del Comune le disposizioni previste dalla L.R. 42/2017.

ART. 24- COMUNICAZIONI ALLA REGIONE

1. Il SUAP comunica alla Regione i provvedimenti unici autorizzativi relativi alle nuove autorizzazioni, le modifiche e i potenziamenti intervenuti sugli impianti, la decadenza, le chiusure, gli smantellamenti, le sospensioni dell'attività e le autorizzazioni alle attività integrative. I titolari delle autorizzazioni di impianti che erogano GNC e GNL comunicano alla Regione l'erogato annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

ART. 25 -ESAME DELLE DOMANDE PRECEDENTI

1. Le domande di installazione di nuovi impianti presentate al Comune prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ancora prive di provvedimento di diniego, devono essere esaminate dal Suap nel rispetto del presente Regolamento.

ART.26- SANZIONI

In caso di violazioni del presente Regolamento, il Suap applica le sanzioni di cui all'art.61 della L.R. 24/2015 nelle parti relative agli impianti di carburanti.

ART.27- SOSPENSIONE E REVOCA AUTORIZZAZIONE

Per quanto attiene la sospensione volontaria dell'attività di distribuzione di carburanti da parte del titolare o di revoca o decadenza dei titoli autorizzativi da parte del Comune, trova applicazione la disciplina di cui all'art.62 della l.R.24/2015 nelle parti relative agli impianti di carburanti

ART.28 – ABROGAZIONI

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, cessa di avere applicazione ogni altra disciplina comunale in materia.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di leggi e regolamenti statali e regionali vigenti in materia.